

**ORIGINALE** 

# **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## N. 6 DEL 17-03-2017

OGGETTO: IUC anno 2017 - Approvazione aliquote IMU

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di marzo, alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima seduta, appositamente convocato con avvisi scritti recapitati a domicilio dei Sigg.ri Consiglieri per discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

All'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	CARICA	P/A
Tolu Federico	SINDACO	Р
PINNA ELENA	CONSIGLIERE	Р
MILIA DAVIDE	CONSIGLIERE	Р
PISCHEDDA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Р
CANU GIUSEPPA	CONSIGLIERE	Р
PINNA ROBERTA	CONSIGLIERE	Р
PADIGLIA ANDREA	CONSIGLIERE	Р
PINNA MARCO	CONSIGLIERE	Р
BACCHIDDU ANTONIO	CONSIGLIERE	Р
NATERI JOSEPH	CONSIGLIERE	Р
SANTORU TIZIANA	CONSIGLIERE	Р
	Totale Presenti= 11 / Assenti= 0	

- Presiede la seduta il Sig. Federico Tolu nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, c.4, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e succ. mod. ed integr. la Gavina Cocco nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta premettendo che sul presente atto i Responsabili di Area hanno espresso i seguenti pareri:

## PARERE REGOLARITÀ TECNICA - art.49 D.Lgs 267/2000

Parere Favorevole Muros,lì 13-03-2017

Il Responsabile dell'Area Gavina Cocco

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso

che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 703, art. 1 della L. 147/2013, a seguito dell'istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, per gli anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote IMU doveva, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non fosse superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevedeva che per l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI potessero essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

che l'art. 1, comma 42, let. b) della L. 232/2016 ha stabilito che anche per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015 possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione TASI già confermata per l'anno 2016.

### Ritenuto

per quanto sopra, di mantenere invariate le aliquote per l'anno 2017 nella stessa misura già stabilita per l'anno 2016.

### Richiamata

la deliberazione della G.C. n. 33 del 01.03.2017, esecutiva, avente ad oggetto "Applicazione della aliquote dei tributi comunali TA.RI, IMU E TA.S.I.. Indirizzi alla responsabile del settore Finanziario".

## Richiamata

la propria deliberazione n. 5 del 16/03/2016 con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota IMU abitazione principale nella misura del 4,00 ‰ per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa

 aliquota ordinaria IMU nella misura del 7,60 % per altri fabbricati ed aree edificabili.

#### Rilevato

che ai sensi del comma 2, art. 1 del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica in caso di possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del DL 201/2011. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

che ai sensi del predetto art. 13, comma 2, l'IMU non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

che, ai sensi del comma 13, art. 1 della L. 208/2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

che ai sensi dello stesso comma 13 sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

che il comune di Muros è ricompreso nell'elenco dei comuni di cui alla sopra citata circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993

che ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. 208/2015 per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

che con il comma 53, art. 1 della L. 208/2015 è stato introdotto il comma 6-bis all'art. 13 del DL 201/2011, il quale dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota base stabilita dal comune ai sensi del comma 6 del dl 201/2011, è ridotta al 75 per cento.

Rilevato

che l'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote dell'IMU per l'anno 2017;

che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune a seguito delle modifiche introdotte con il comma 14, lett. e), art. 1 della L. 208/2015 è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo, perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Richiamati

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 che, con l' art. 5, comma 11, ha abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31 marzo 2017.

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Acquisiti

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile Servizio Finanziario.

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri Con votazione ad esito unanime

## DELIBERA

- 1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2017 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni:
  - aliquota IMU abitazione principale nella misura del 4,00 ‰ per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - detrazione Euro 200,00 a favore dei a favore dei soggetti passivi persone fisiche
    che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e
    dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
    nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per
    la Casa;
  - aliquota ordinaria IMU nella misura del 7,60 ‰ per altri fabbricati ed aree edificabili;
- 2) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

# IL SEGRETARIO COMUNALE Gavina Cocco

IL SINDACO Federico Tolu

# ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE E CONSEGNA AI CAPIGRUPPO - Artt.124 e 125 del D.Lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale, ATTESTA che la presente Delibera è stata affissa all'Albo pretorio on line del Comune di Muros in data 22-03-2017 al n 152 per 15 gg. consecutivi e contestualmente è stato trasmesso elenco ai Sigg.ri Capigruppo consiliari.

Muros 22-03-2017 Prot. 1368

IL SEGRETARIO COMUNALE Gavina Cocco

# ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ - Art.134 del D.Lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente Delibera è divenuta esecutiva: in data 17-03-2017 in quanto immediatamente esecutiva;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gavina Cocco